

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 04/02/2022

### FATTO

1. In data 27.02.2013 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 19.020,00, da rimborsare in n. 60 rate. A far data dal 31.05.2015, parte ricorrente ha estinto il finanziamento in via anticipata in corrispondenza della rata n. 25.

Con ricorso del 13.08.2021, preceduto da reclamo del 29.07.2021, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-*sexies* t.u.b., per un importo complessivo di euro 1.203,31. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, con riguardo alle commissioni e/o ai costi ritenuti *up-front* parte ricorrente chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata, pari a euro 101,09, in quanto illegittimamente addebitata, e il rimborso di euro 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che la tipologia di contratto oggetto del presente ricorso è stata sottoposta all'esame del Collegio di coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 10003/2016. Rileva che l'importo retrocesso all'atto dell'estinzione a titolo di "commissioni rete distributiva" non maturate corrisponde a quello risultante nel "Piano Annuale" per la mensilità successiva a quella di estinzione. Si oppone alla richiesta di restituzione delle spese di istruttoria, in quanto unica voce prevista in contratto quale non ripetibile (*up-front*). Rileva che in sede di estinzione anticipata sono state stornate in favore di parte ricorrente le somme da rimborsare a titolo



di commissioni *recurring* non maturate, in conformità a quanto contrattualmente pattuito. Contesta la domanda volta ad ottenere la restituzione di quote asseritamente dovute a titolo di commissioni *up-front* non maturate. Ritiene infondata la domanda posta in via principale da parte ricorrente, volta ad ottenere la restituzione della quota non goduta degli oneri sulla base del criterio lineare, affermando che tale istanza è del tutto immotivata, in quanto contraria sia alle pattuizioni contrattuali regolarmente sottoscritte e accettate da parte ricorrente stessa, sia alle linee orientative fornite da Banca d'Italia, che comunque richiamano il criterio della "curva degli interessi".

Parte resistente, inoltre, non ritiene applicabili le conclusioni a cui è giunta la decisione della Corte di Giustizia Europea (c.d. "sentenza Lexitor"), reputando tale decisione non applicabile al contratto in esame e, più in generale, ai contratti già in essere e specificatamente a quelli già estinti. Esclude che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia Europea possa essere trasposta "sic et simpliciter" nell'ambito di altra normativa - quella italiana nella specie - del tutto chiara, tra l'altro, nell'escludere da obblighi di restituzione i costi "up-front" ed in tal senso univocamente interpretata, oltre che dall'Autorità di Vigilanza, anche dagli orientamenti uniformi ed univoci fin qui dell'ABF. Rileva poi che le norme delle direttive europee non sono direttamente applicabili ai rapporti tra privati, in quanto una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti.

Sulla commissione di estinzione, la banca osserva che parte ricorrente, a seguito della sua decisione di estinguere il finanziamento anticipatamente, ha effettivamente corrisposto la pattuita penale. Sostiene che tale "commissione", riportata nel conteggio estintivo, è stabilita nel contratto sottoscritto dalla cliente all'art. 8, comma 3, laddove si prevede che «in caso di rimborso anticipato totale o parziale la Cessionaria/la Delegataria ha diritto ad un equo indennizzo per eventuali costi collegati al prestito. L'indennizzo non può essere superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la durata residua del prestito è superiore ad un anno». Rileva che il citato "equo indennizzo" non è da comprendere, nemmeno parzialmente, fra le somme da retrocedere a motivo dell'anticipata estinzione.

Infine, l'intermediario osserva che il consolidato orientamento dell'Arbitro ha escluso la ripetibilità delle spese legali per la mancanza della prova di aver effettivamente sostenuto gli oneri di cui si chiede il ristoro e per la non complessità della materia, che rende il ricorso all'assistenza professionale una scelta autonoma del ricorrente.

In conclusione, parte resistente chiede di respingere ogni pretesa della ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto.

## DIRITTO

1. Mediante la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha stabilito quanto segue:

*«In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014» (sottolineatura aggiunta).*



Secondo quanto ribadito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso dei costi *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, tali costi devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

2. Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge (avvenuta il 25 luglio 2021), si rileva che la somma riconosciuta dall'intermediario a titolo di restituzione degli oneri non maturati ha assorbito quanto spettante alla ricorrente, come si evince dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	25
rate residue		35

TAN	▶	6,31%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	35,90%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Com. rete distributiva 60% (recurring)	€ 1.369,44	€ 798,84 ○	€ 491,62 ○	⊗ € 491,68	€ 491,68	€ 0,00
○			○	○	⊗		€ 0,00
○			○	○	⊗		€ 0,00
○			○	○	⊗		€ 0,00
○			○	○	⊗		€ 0,00
○			○	○	⊗		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 0,00
interessi legali	si

3. Parte ricorrente domanda ancora il rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 101,09, in quanto illegittimamente addebitata.

A tal riguardo, va richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

In particolare, in base al terzo comma della norma, «l'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: (...) d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

4. Ciò premesso, si osserva che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno, ma il debito residuo, al netto della penale e della voce "abbuono e rimborsi", risultava pari ad euro 9.517,12 e, quindi, era inferiore alla soglia di euro 10.000,00.

Pertanto, ai sensi della norma sopra richiamata, deve ritenersi che l'addebito della penale nel caso di specie non fosse dovuto e che la ricorrente abbia diritto al rimborso del suo intero importo, pari a euro 101,09 (sul punto, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8414/2020).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5. Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso delle spese legali data la natura seriale del ricorso.

6. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 101,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FRANCESCO PAOLO PATTI